Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 74

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 marzo 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Riconoscimento della qualità di Membri del Gran Consiglio del Fascismo

Con R. decreto 20 marzo 1939-XVII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo al Senatore conte avv. Giacomo Suardo, Presidente del Senato del Regno, a cagione delle sue funzioni e per tutta la durata di queste.

Con Regi decreti di eguale data il Cav. dott. Luigi Federzoni ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo nella qualità di Presidente del Senato del Regno a seguito della cessazione da tale ufficio, ed è stato confermato nella carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo in dipendenza della conferma a Presidente della Reale Accademia d'Italia.

(1491)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare

*Regio decreto 1° luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1938-XVI, registro 28 Africa Italiana, foglio n. 97.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

*Ali Amhed*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». (*Alla memoria*). — Si offriva volontario con altri nove dubat per eliminare un pericoloso centro di resistenza avversario, posto in caverna. Ferito ad una gamba, si trascinava ancora nell'interno della caverna uccidendo un avversario, finchè, nuovamente e mortalmente colpito, perdeva eroicamente la vita. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Assan Samantar*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». (*Alla memoria*). — Si slanciava da solo all'assalto di una caverna ove erano annidati numerosi nemici e cadeva gloriosamente vittima del suo generoso ardimento. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Erzi Nur*, iusbasci (12172) del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». — Sebbene ammalato, partecipava ad un attacco, distinguendosi per slancio e valore nella eliminazione di centri di resistenza sistemati in caverna. Gravemente ferito, continuava ad incitare i dipendenti alla lotta. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Giama Uarsama Islam*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». — Partecipava volontariamente ad un'azione contro due attivissimi centri di resistenza sistemati in caverna, che assaltava con singolare audacia, insieme con due dubat, uccidendone i difensori. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Issa*, capo comandante del gruppo bande « Bertello », II gruppo. —. Partecipava volontariamente ad un combattimento e si gettava animosamente entro una caverna tenacemente difesa dal nemico, uccidendo tre avversari e catturandone le armi. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Nur Omar*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». (*Alla memoria*). — Comandante di una sezione mitragliatrici, conteneva con insigne coraggio reiterati attacchi nemici finchè, colpito a morte, cadeva gloriosamente. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Talil Uardere*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». — In sostituzione di un iusbasci e di un capo comandante gravemente feriti ritentava volontariamente l'attacco di una munitissima caverna nemica. Durante l'azione una pallottola esplosiva gli devastava la mano destra. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Abdi Giama*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». (*Alla memoria*). — Durante aspro combattimento, benchè ferito, continuava animosamente ad azionare la propria mitragliatrice, finchè, nuovamente e mortalmente ferito, cadeva eroicamente sull'arma. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Aden Abdulla*, dubat del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 1° sottogruppo. — Partecipava con slancio ed ardimento ad un violento assalto, riportando, ad azione ultimata, numerose armi catturate al nemico. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Aden Egal*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 3° sottogruppo. — In rischiose azioni di pattuglia alle quali partecipava volontariamente, dava prova di grande perizia e di singolare coraggio. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Ersi*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Arditamente, da solo, assaltava una caverna ove era annidato un tiratore nemico, riuscendo a farlo prigioniero. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Iusuf*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. — Si slanciava arditamente contro due tiratori nemici, che appostati su di un albero provocavano sensibili perdite al suo reparto e li uccideva. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Mussa*, sottocapo del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Comandante di un nucleo munizioni, benchè ferito, continuava a rifornire la propria arma in condizioni particolarmente difficili e pericolose. Non cedeva il suo posto che a combattimento ultimato. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Ali Fara*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Con audace iniziativa forzava, sotto violenta reazione nemica, il passaggio di un uadi, facilitando al sottogruppo bande di cui faceva parte il raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Ali Guled*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. (*Alla memoria*). — Nel portare soccorso ad un capo banda ferito in un accanito combattimento, trovava morte gloriosa. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Ali Osman*, iusbasci del gruppo bande « Bertello », banda comando. — In servizio presso un comando di gruppo bande dubat, si recava a più riprese presso i reparti impegnati in combattimento per recapitare ordini, sfidando coraggiosamente la fucileria nemica. Visto cadere un mitragliere, si slanciava sull'arma, azionandola efficacemente contro il nemico e contribuendo validamente all'esito vittorioso dell'azione in un momento particolarmente aspro della lotta. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Dirie Barcadle*, capo comandante del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. — Comandante di una sezione mitragliatrici, durante una intera giornata di combattimento, dirigeva con capacità e singolare coraggio l'azione di fuoco delle sue armi. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Dirsce Afrà*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. (*Alla memoria*). — Volontario in parecchie imprese rischiose, rimaneva vittima del suo generoso ardimento. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Elmi Ossoble*, dubat del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 1° sottogruppo. — Mitragliere, essendo stati feriti il capo arma ed il tiratore, assumeva spontaneamente il posto di quest'ultimo, continuando una efficace azione di fuoco e contribuendo, con la sua pronta iniziativa ed il suo coraggio, al buon esito dell'azione. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Fara Uòes*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, banda comando. — Durante un violento attacco, dava magnifiche prove di coraggio, portandosi ripetutamente alle imboccature di caverne nemiche, per poterne colpire i mitraglieri che vi si erano saldamente annidati. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Gelle Egal*, capo banda del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 4° sottogruppo. — Rimasto isolato con la sua sezione mitragliatrici, continuava il fuoco contro il nemico avanzante, finchè sul punto di essere sopraffatto, prendeva in braccio l'arma scottante e la portava in salvo, rimanendone fortemente ustionato. Rifiutava poi la medicazione per continuare a combattere. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Giama Assan*, iusbasci (14087) del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». — Assunto spontaneamente il comando di una sessantina di dubat scelti, li conduceva in ripetuti attacchi contro un centro di resistenza sistemato in caverna, animandoli con l'esempio del suo valore e infliggendo perdite all'avversario, finchè veniva gravemente ferito al braccio ed all'addome. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Hassan Hussen Giama*, sottocapo del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Toso ». — Con grande sprezzo del pericolo si slanciava, in testa a pochi uomini, all'assalto di un centro di resistenza nemico, contro il quale da più di un'ora combatteva la sua banda, riuscendo a stroncarne ogni resistenza e a catturare i difensori. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Ibrahim Ussen*, iusbasci del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 3° sottogruppo. — In più giornate di dura lotta fu sempre ovunque era maggiore il pericolo, generosamente ed arditamente esponendosi per coordinare l'azione del suo reparto. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

*Iusuf Said*, sottocapo del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Sotto violento fuoco di fucileria avversaria, si slanciava arditamente all'attacco di una caverna ove era annidato un tiratore nemico, riuscendo ad ucciderlo. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Samantar*, capo comandante del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 4° sottogruppo. — Alla testa della sua banda, per ben tre volte si gettava con singolare ardimento all'assalto contro caverne nemiche, sotto intenso fuoco di fucileria, trascinando i propri dipendenti. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Mallin*, iusbasci del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 4° sottogruppo. — Accortosi che una sezione mitragliatrici era rimasta con soli quattro uomini, isolata e quasi circondata dai nemici, si slanciava verso di essa e riusciva a farla riportare in salvo, dando prova di esemplare coraggio e di alto sentimento del dovere. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Mohamud Mohamed*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Sempre fra i primi, durante un lungo ed aspro combattimento, dava magnifica prova di saldo coraggio e di slancio nell'assaltare munitissime posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mohamud Samantar*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Arditamente, da solo, assaltava una caverna ove era annidato un tiratore nemico, riuscendo a farlo prigioniero. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Uarsan*, sottocapo del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». — Benchè ferito, sostituiva il comandante della propria sezione mitragliatrici durante l'attacco di una posizione nemica, dando bella prova di coraggio e di abnegazione. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Nur Elmi*, capo comandante del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 1° sottogruppo. — Durante un lungo ed aspro combattimento si distingueva per calma e coraggio. Caduto un capo arma della sezione mitragliatrici, lo sostituiva con pronta iniziativa. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XVI.

*Nur Uardere*, capo banda del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 1° sottogruppo. — Occupata con la sua mitragliatrice una posizione, la manteneva, benchè battuta dal fuoco nemico, per un'intera giornata di combattimento, contribuendo col suo valoroso contegno al buon esito dell'azione. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Osman Ali*, dubat del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 3° sottogruppo. — Durante rischiose azioni di battuglia alle quali partecipava volontariamente, dimostrava ardimento e catturava prigionieri e materiali. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Scirè Caire*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». (*Alla memoria*). — Durante una cruenta azione contro centri di resistenza nemici sistemati in caverne, si spingeva arditamente nell'interno di uno di essi trovandovi morte gloriosa. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Scirè Kairè*, dubat del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. — Attraversava più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico per portare in salvo compagni feriti. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Uarsama Dini*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Sempre fra i primi, durante un lungo ed aspro combattimento, dava magnifica prova di saldo coraggio e di slancio nell'assaltare munitissime posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

*Abdulla Ali*, autista del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Autista addetto ad un comando di raggruppamento bande, partecipava volontariamente all'attacco di un centro di resistenza sistemato in una caverna spingendosi fin sull'imboccatura e concorrendo ad uccidere i difensori. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Aden Hamed*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo 2° sottogruppo. — Visto cadere un capo banda, si slanciava per soccorrerlo, rimanendo a sua volta ferito. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Cail*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », batteria autoportata. — Capo pezzo di batteria indigena, con fuoco efficace, eseguito a brevissima distanza, concorreva alla distruzione di una posizione nemica, dando prova di valore e perizia. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Ahmed Mohamed*, iusbasci del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». — Durante un aspro combattimento si distingueva per slancio e valore. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Ali Mohamed*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », batteria autoportata. — Capo pezzo di batteria indigena, con fuoco efficace, eseguito a brevissima distanza, concorreva alla distruzione di una postazione nemica, dando prova di valore e perizia. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Aschir Gulet*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « de Vecchi ». — Guidava con perizia e valore un reparto dubat in sostituzione del capo banda più anziano gravemente ferito, finchè egli stesso veniva colpito. — Gunu Gadu, 26 aprile 1936-XIV.

*Assan Abscir*, guida armata del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Guida armata addetto al comando di un raggruppamento bande, eseguiva ricognizioni in territorio avversario, spingendosi con pochi dubat fin sulle linee nemiche. Durante il combattimento concorreva a snidare l'avversario da appostamenti in caverne. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Bascir Ismail*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». — Durante un aspro combattimento si distingueva per slancio e valore. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Dirir Scirnà*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », batteria autoportata. — Capo pezzo di batteria indigena, con fuoco efficace, eseguito a brevissima distanza, concorreva alla distruzione di una postazione nemica, dando prova di valore e perizia. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Geite Haid*, capo banda del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 3° sottogruppo. — Visto che un dubat della propria banda era stato ferito, accorreva coraggiosamente per raccoglierlo, noncurante della violenta fucileria nemica, trasportandolo in luogo coperto. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

*Ghelle Kaie*, iusbasci del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». — Con coraggio e slancio, alla testa dei suoi dubat partecipava durante un aspro combattimento all'assalto di importanti posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Hamed Siad*, sottocapo del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. — Provetto ed ardito mitragliere, durante una giornata di aspra lotta si distingueva per coraggio ed elevate virtù militari. — Uadi Korrah, 16 aprile 1936-XIV.

*Hasci Giama*, guida armata del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Partecipava volontariamente ad un combattimento, concorrendo, con lancio di bombe a mano, a vincere l'ostinata difesa avversaria. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Herù Giama*, guida armata del raggruppamento bande operanti « Bechis », plotone comando. — Dimostrava slancio e coraggio non comuni durante un aspro combattimento. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Hussen Mohamed*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Toso ». — In una difficile azione contro numerosi centri di resistenza nemici, sapeva infondere con la sua calma singolare una serena fiducia ai proprio uomini, nuovi al combattimento, conseguendo il successo in numerosi attacchi compiuti. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Issa Serar*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Con slancio e coraggio, alla testa dei suoi dubat, partecipava all'assalto di importanti posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mahallin Culmie*, dubat del gruppo bande « Bertello », II gruppo, 2° sottogruppo. — Porta ordini instancabile ed intelligente, si distingueva per audacia durante più giornate di lotta. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

*Mamud Daer*, guida armata del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Guida provetta ed ardita, compiva rischiose esplorazioni in territorio nemico riportando notizie utili ai comandi superiori. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Mohamed Egal*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis », gruppo « Busi ». — Durante un aspro combattimento si distingueva per slancio e valore. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Mussa Erzi*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Porta ordini di reparto mitraglieri,

durante trenta ore di combattimento, noncurante del fuoco della fucileria avversaria, assolveva coraggiosamente il suo campito. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Nur Ali*, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Comandante della squadra porta ordini di un raggruppamento bande, durante un aspro combattimento, incurante del pericolo, recapitava ripetutamente ordini ai reparti avanzati. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

*Nur Ali*, dubat del raggruppamento bande operanti « Bechis », batteria autoportata. — Porta ordini di batteria indigena, sotto il fuoco di fucileria avversaria, dimostrava abnegazione e coraggio nell'assolvere il suo compito. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Scirè Aden*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Caduto il proprio comandante, lo sostituiva durante un aspro combattimento dando bella prova di coraggio nell'assaltare importanti posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

*Scirè Fara*, capo banda del raggruppamento bande operanti « Bechis », banda « Busi ». — Caduto il proprio comandante, lo sostituiva durante un aspro combattimento, dando bella prova di coraggio nell'assaltare importanti posizioni nemiche. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

(1054)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 2237.
**Norme di attuazione del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XIII, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sulla tutela della maternità delle lavoratrici;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Certificati medici - Disposizioni generali.*

Art. 1.

Gli ufficiali sanitari, i medici condotti, ed i medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, devono, senza onere per l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per le lavoratrici e per i datori di lavoro, prestare l'opera loro per il rilascio dei certificati prescritti dalle presenti norme di attuazione e per gli accertamenti sanitari a tal uopo occorrenti.

Qualora i certificati siano rilasciati dal medico di fiducia della gestante dovranno essere vistati dal podestà.

*Certificato di gravidanza.*

Art. 2.

Le donne in istato di gravidanza, soggette al R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, hanno l'obbligo di presentare al datore di lavoro, durante il sesto mese di gravidanza, un certificato su modulo conforme a quello allegato dal quale risulti il giorno presunto del parto.

Tale certificato sarà rilasciato a termini del precedente articolo dall'ufficiale sanitario o dai medici condotti, o dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dal medico di fiducia della gestante.

*Certificato per la riduzione a tre settimane del periodo di interdizione dal lavoro prima del parto.*

Art. 3.

Per poter conseguire la riduzione a tre settimane del periodo di interdizione dal lavoro prima del parto, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, la donna deve esibire al datore di lavoro un certificato medico, redatto in duplice copia, di data non anteriore a quindici giorni, da cui risulti che le sue condizioni di salute, in relazione alla natura del lavoro e dell'ambiente in cui deve svolgersi, ne consentano la permanenza al lavoro senza suo pregiudizio, e senza pregiudizio per il nascituro.

Il certificato medico sarà rilasciato a termini del precedente art. 1 dall'ufficiale sanitario, o dai medici condotti o dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563.

*Certificato per la riduzione a tre settimane del periodo di interdizione dal lavoro dopo il parto.*

Art. 4.

Qualora la donna richieda di riprendere il lavoro alla fine delle tre settimane dopo il parto, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, il datore di lavoro deve esigere che gli sia consegnato un certificato rilasciato a termini del precedente art. 1, in duplice copia, dall'ufficiale sanitario, o dai medici condotti, o dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563, dal quale risulti che le condizioni di salute della donna, in relazione alla natura del lavoro e dell'ambiente in cui questo deve svolgersi, ne permettano la riammissione senza suo pregiudizio.

*Certificato per malattia.*

Art. 5.

Qualora, avanti o dopo i periodi di interruzione del lavoro previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, la donna si assenti dal lavoro a causa di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, ha l'obbligo, per giustificare l'assenza, di presentare al datore di lavoro un certificato rilasciato, ai termini del precedente art. 1, dall'ufficiale sanitario, o dai medici condotti, o dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563, dal quale risulti il periodo per il quale è prescritta l'astensione dal lavoro e la necessità dall'astensione stessa.

*Certificato per aborto.*

Art. 6.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la donna, per giustificare l'assenza, ha l'obbligo di presentare al datore di lavoro un certificato in duplice copia da rilasciarsi ai ter-

**mini del precedente art. 1 o dal medico di fiducia che le ha prestato la sua opera, oppure dall'ufficiale sanitario, dal medico condotto o dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563.**

In tale certificato debbono essere indicati i dati prescritti dall'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, nonchè il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il rilascio di detto certificato non esime il medico-chirurgo dall'obbligo della denuncia dell'aborto, a norma dell'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate dal R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

*Certificato per la riammissione al lavoro.*

Art. 7.

Il datore di lavoro deve esigere dalla donna, alla ripresa del lavoro alla fine di sei settimane dopo il parto, un certificato dell'ufficio di stato civile o il certificato di assistenza al parto (vidimato dal podestà) rilasciato a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, dal quale risulti la data del parto.

*Obblighi del datore di lavoro.*

Art. 8.

Il datore di lavoro all'atto della consegna dei certificati che, a termine degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, gli vengono esibiti, deve rilasciarne ricevuta e deve trasmettere una copia dei certificati stessi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, conservando l'altra copia.

Tutti i certificati previsti dalle presenti norme devono essere conservati dal datore di lavoro per un anno dalla loro consegna.

Nell'atto in cui la donna si assenta dal lavoro per le cause previste dalla legge, il datore di lavoro deve consegnarle i seguenti documenti necessari per la liquidazione dell'assegno:

*a*) la tessera per le assicurazioni sociali;

*b*) un certificato dal quale risulti la data dell'assunzione al lavoro e la data e la causa dell'interruzione del lavoro.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 9.

Per il pagamento dell'assegno di maternità dovrà osservarsi, in quanto applicabile, la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1358, fino a che non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 140 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale.

*Sanzioni.*

Art. 10.

I datori di lavoro, che contravvengono alle disposizioni del presente decreto, sono puniti:

*a*) per le contravvenzioni alle norme dell'art. 8, comma 2°, con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per ciascuna delle donne alle quali si riferisce la contravvenzione;

*b*) per le contravvenzioni alle norme dell'art. 8, comma 1° e 3°, con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ciascuna delle donne alle quali si riferisce la contravvenzione.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 407, foglio 68.* — MANCINI

ALLEGATO.

Pag. 1.

Parte da trasmettere alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

**ASSICURAZIONE PER LA MATERNITÀ**

*Regi decreti-legge 22 marzo 1934, n. 654, e 4 ottobre 1935, n. 1827.*

**Certificato medico di gravidanza**

Io sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . . . certifico di aver visitato (2) . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . di anni . . . . . . nata nel Comune di . . . . . . . . . . . . . . occupata nell'azienda (4) . . . . . . . . nella qualità di (5) . . . . . . . . . . . . .

Essa dichiara (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All'esame obiettivo si riscontra (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In base ai dati suesposti ritengo che essa trovasi al . . . mese di gravidanza.

Il parto si effettuerà il (8) . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . .

*Firma del medico*

. . . . . . . . . . . . . .

*Visto eventuale del podestà* (9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bollo

(1) Qualifica del medico — (2) Cognome e nome e paternità della donna — (3) Casato del marito — (4) Denominazione e sede dell'azienda — (5) Specificare se trattasi di operaia o di impiegata — (6) Epoca di inizio dell'ultima mestruazione, epoca di inizio della sensazione dei movimenti attivi del feto ed eventuali fenomeni secondari della gravidanza — (7) Rilievi obiettivi importanti per la diagnosi e la prognosi del parto — (8) Il giorno presunto del parto deve essere rilevato con la maggiore possibile esattezza, tenuto conto che esso fa fede agli effetti sia del divieto dell'impiego della donna durante il mese anteriore alla data stessa, sia della conservazione per la donna del posto e della concessione dell'assegno — (9) Il visto del podestà occorre quando il certificato sia rilasciato dal medico di fiducia della gestante.

*N.B.* — Il presente certificato può essere rilasciato alle operaie ed impiegate dall'Ufficio sanitario, dai medici condotti, dai medici delle istituzioni assistenziali costituite ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563. Può essere rilasciato anche dal medico di fiducia della gestante; in questo ultimo caso il certificato deve essere vidimato dall'ufficiale sanitario.

Pag. 2.

Parte che deve essere conservata per un anno dal datore di lavoro.

Certifico di aver visitato (1) . . . . . . . . . . . . . .

di anni . . . . . occupata presso (2) . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . e di averla trovata al . . . . mese di gravidanza.

Ritengo che il parto si verificherà il . . . . . . . . . .

. . . . . addì . . . . . . 193 . .

*Firma del medico*

. . . . . . . . . . . . .

*Visto eventuale del podestà:*

. . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZE

1. Il presente certificato dovrà essere conservato per un anno dal datore di lavoro.

2. Trenta giorni prima della data presunta del parto, indicata dal medico sul presente certificato di gravidanza, *la gestante deve sospendere* il lavoro, e non può riprenderlo se non dopo trascorse sei settimane dal giorno in cui è avvenuto il parto.

Solo in via eccezionale il periodo di interdizione dal lavoro può essere ridotto fino a tre settimane prima e fino a tre settimane dopo il parto, quando dal certificato medico risulti che per lo stato di salute della donna, per il genere di lavoro e per l'ambiente in cui questo si svolge, la riduzione del periodo stesso può aver luogo senza pregiudizio per la lavoratrice.

(1) Cognome e nome e paternità della donna — (2) Denominazione e sede dell'azienda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

**REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 512.**

**Norme per la costituzione della cauzione da parte degli stabilimenti di colatura dei grassi animali, ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, concernente l'utilizzazione dei grassi animali, con il quale all'art. 25 il Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, è stato autorizzato a proporre l'emanazione, mediante decreto Reale, di norme per stabilire i criteri di determinazione dell'ammontare della cauzione e le modalità per la sua prestazione nonchè i termini per i pagamenti e per i rimborsi a carico degli stabilimenti designati ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto legge;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti designati per la scissione dei grassi, ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, sono tenuti a pagare per contanti alla consegna il sego colato di origine nazionale e i grassi estratti da ossa che vengono ad essi inviati su disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

La glicerina greggia e gli acidi grassi di scissione prodotti dagli stabilimenti di cui all'articolo precedente dovranno essere pagati per contanti alla consegna.

Art. 3.

Dovranno essere pagati altresì per contanti alla consegna i grassi animali, il sego colato all'acido e il sego colato all'acqua che verranno destinati dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ad utilizzazioni diverse, a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.

Art. 4.

Gli stabilimenti designati per la colatura dei grassi dovranno provvedere ai pagamenti ed ai rimborsi elencati nell'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui hanno ricevuto i grassi.

Nel caso che non sia stato definito l'ammontare dei pagamenti e dei rimborsi dovuti, nel termine sopra indicato, gli stabilimenti designati per la colatura dei grassi dovranno comunque corrispondere un acconto non inferiore al 90 per cento degli importi presunti che verranno calcolati sulla base di quanto risulta definito per il mese precedente. Il saldo sarà pagato entro e non oltre il 10 del mese successivo.

Art. 5.

Ad esclusiva garanzia dell'adempimento degli obblighi loro incombenti a norma dell'articolo precedente, gli stabilimenti designati per la colatura dei grassi sono tenuti a prestare cauzione ai sensi dell'art. 25 del citato Regio decreto-legge.

Art. 6.

L'ammontare della cauzione sarà determinato dai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, nella cui giurisdizione vengono raccolti i grassi.

Art. 7.

La determinazione dell'ammontare della cauzione verrà fatta in base al quantitativo di grasso presumibilmente ricevuto in un mese da ciascuno degli stabilimenti designati.

Per ogni quintale di grasso ricevuto dovrà prestarsi cauzione in ragione di L. 150.

Art. 8.

La cauzione sarà costituita in danaro o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo.

La cauzione potrà essere costituita in tutto o in parte con equivalente garanzia fidejussoria prestata da un istituto di credito di diritto pubblico oppure da una banca d'interesse nazionale.

I titoli verranno valutati in base al corso medio senza cedola fissato dal Ministero delle finanze (Direzione generale

del tesoro) per il semestre immediatamente precedente alla deliberazione del Comitato di presidenza.

Art. 9.

La cauzione sarà costituita mediante deposito delle somme o dei titoli presso un istituto compreso nelle categorie elencate nell'articolo precedente. L'istituto bancario curerà di intestare il deposito stesso alla ditta che gestisce lo stabilimento di colatura con dichiarazione di vincolo cauzionale a favore del Consiglio provinciale delle corporazioni della Provincia nella cui giurisdizione vengono raccolti i grassi.

La dichiarazione di vincolo dovrà avere luogo anche nel caso di garanzia fidejussoria prestata da un istituto bancario.

Art. 10.

L'ammontare della cauzione, oppure della garanzia bancaria, verrà modificato alla fine di ogni anno in relazione al quantitativo medio di grasso effettivamente ricevuto dagli stabilimenti di colatura.

L'ammontare della cauzione, oppure della garanzia bancaria, dovrà essere modificato in ogni momento anche nel corso dell'anno qualora il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra modifichi le percentuali di grassi assegnati allo stabilimento di colatura.

Art. 11.

Nel caso che nuovi Enti o nuove persone subentrino a quelli designati per la gestione degli stabilimenti, come previsto nell'art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, essi dovranno provvedere alla prestazione di una nuova cauzione dell'ammontare prescritto entro 15 giorni dalla data dell'inizio della nuova gestione.

Art. 12.

La liberazione di tutta o parte della cauzione, oppure della garanzia bancaria, potrà effettuarsi soltanto nei seguenti casi:

a) revoca della designazione dello stabilimento di colatura da parte del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

b) riduzione di almeno un quinto della quota dei grassi assegnati allo stabilimento di colatura da parte dello stesso Commissariato;

c) passaggio di gestione dello stabilimento di colatura.

Art. 13.

La liberazione della cauzione oppure della garanzia bancaria deve essere richiesta al Consiglio provinciale delle corporazioni a favore del quale risulta iscritto il vincolo.

La domanda verrà inserita per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia e verrà contemporaneamente portata a conoscenza del veterinario provinciale.

Trascorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione senza che siano pervenute opposizioni, il Comitato di presidenza del Consiglio adotterà apposito provvedimento per la liberazione della cauzione, oppure della garanzia bancaria.

L'opposizione potrà essere formulata per somme precisate nel loro ammontare soltanto dagli aventi diritto per i titoli elencati nell'art. 10 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131. Essa va notificata nel termine prescritto nel comma precedente alla ditta che ha prestato la cauzione.

L'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta, con sentenza emessa fra le parti interessate, passata in giudicato, sulla parte della cauzione o della garanzia bancaria necessaria per la copertura dei crediti dichiarati nelle opposizioni.

Art. 14.

Nel caso di insolvenza la cauzione e la garanzia bancaria costituite ai sensi del presente decreto dovranno essere destinate con diritto di prelazione al pagamento dei crediti derivanti da uno dei titoli elencati nell'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.

Art. 15.

Il termine utile per il versamento della cauzione o delle necessarie integrazioni scade quindici giorni dopo la data di comunicazione della deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 16.

Nella prima applicazione delle presenti disposizioni il versamento della cauzione dovrà avere luogo in tutti i casi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Nel caso di inadempimento da parte degli stabilimenti di colatura degli obblighi prescritti col presente decreto i prefetti delle Provincie dovranno inoltrare senza indugio al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra le proposte di revoca delle designazioni, ai sensi degli articoli 5 e 18 del R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.

Ogni altro inadempimento da parte degli stabilimenti diversi dovrà essere segnalato dagli interessati al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra per i provvedimenti di competenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 407, foglio 69.* — MANCINI

---

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 marzo 1939-XVII.

**Conferma in carica del presidente, di quattro consiglieri di amministrazione e di due revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma.**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduti gli articoli 40 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Principe don Francesco Chigi Della Rovere è confermato nella carica di presidente dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, per il biennio 1939-1940.

Sono confermati a consiglieri di amministrazione i signori:

Conte Orlando Buonaccorsi,
Cav. Torquato Magrini,
Avv. Luigi Angelini Rota,
Avv. Elio Lusignoli,

ed a revisori dei conti i signori:

Cav. dott. Gustavo Rossi Espagnet,
Comm. rag. Luigi Candelero.

I predetti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1424)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1939-XVII.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Villasor (Cagliari).**

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villasor, con sede nel comune di Villasor (Cagliari), e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villasor, con sede nel comune di Villasor (Cagliari) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1448)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte, in liquidazione, con sede nel comune di Bronte (Catania).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte, con sede nel comune di Bronte (Catania), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il sig. Vincenzo Rizzo, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Alfio Reina fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte in liquidazione, avente sede nel comune di Bronte (Catania), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Vincenzo Rizzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1402)

**Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Saul Mariotti e rag. Amadio Salomoni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1403)

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. dott. Ernesto Bedendo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1401)

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villasor (Cagliari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villasor, con sede nel comune di Villasor (Cagliari) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Dante Podda di Daniele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villasor, con sede nel comune di Villasor (Cagliari), ed i sigg. dott. Ettore Monni fu Pietro, Antonio Massa fu Gerolamo e Aurelio Matta fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1449)

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, con sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Lamporecchio, con sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 marzo 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il rag. Italo Morosi, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione:

Dispone:

Il rag. Pietro Landini è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, avente sede nel comune di Lamporecchio (Pistoia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse Rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Italo Morosi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1456)

**Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione a Casauria (Pescara) da parte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del Regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castiglione a Casauria (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione a Casauria (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1458)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

### Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 12 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 2878.

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 28 gennaio 1938 | Ditta Davide Ventrella, a Roma. | Distintivo a forma di rombo. | 16021 |
| 12 maggio » | Seneci Giacomo, a Brescia. | Posata con manico liscio a forma di trapezio e coi fianchi leggermente incavati. | 16022 |
| 27 aprile » | Ditta I.T.A. Industria Tessuti Artificiali di Fornoni & Terzaghi, a Gallarate (Varese). | Disegno di tessuto per scialle o futa decorato con serie di palline bianche sul fondo blu, disposte a reticolo, stelline in bande distinte e racchiuse da bordi a sinusoidi con stelline. | 16023 |
| 5 maggio » | Soc. An. Valtrompia, a Lumezzane S. Sebastiano (Brescia). | Dispositivo con vite senza fine e ruota dentata portante molla a spirale di Archimede, e suo modo di applicazione per la regolazione minuta della pressione sulle spazzole per macchine ed apparecchi elettrici. | 16024 |
| 12 » » | Grazioli Giacomo, a Milano. | Alesatrice a due teste contrapposte su medesimo asse con fori molto distanziati o non comunicanti. | 16025 |
| 18 » » | Locatelli Enrico, a Milano. | Anello con incisione raffigurante l'Aquila Romana. | 16026 |
| 18 » » | Ditta F.lli Reguitti, a Agnosine (Brescia). | Portabiti con un corpo verticale per l'appoggio del vestito e una base per l'appoggio delle scarpe formati con telai comprendenti due elementi laterali e traverse per la loro unione. | 16027 |
| 20 » » | Bisone Natale, a Milano. | Blocchetto in alluminio troncopiramidale servente di base per l'attacco della freccia indicatrice di direzione per autoveicoli. | 16028 |
| 25 » » | Pollice Ugo, a Milano. | Riflettore ellittico per illuminazione di cartelli con o senza forcella a snodo applicata sul suo fumino. | 16029 |
| 27 » » | Cellai Marcello, a Milano. | Vasetto di qualsiasi capacità fabbricato in vetro, terra cotta dolce, terra cotta forte, grés ceramico o porcellana o qualsiasi altro materiale, costituito da forma cilindrica con orlo superiore leggermente incavato esternamente, base convessa con appoggio perimetrale, e internamente a pareti tutte curve, atto a contenere e conservare prodotti dietetici alimentari in latte e latti fermentati. | 16030 |
| 28 » » | Soc. An. Fimi, a Milano. | Cassetta per apparecchio radio con spigoli arrotondati e maniglia laterale per il suo trasporto. | 16031 |
| 28 » » | Soc. An. Fimi, a Milano. | Cassetta per radiogrammofono con spigoli arrotondati e maniglia laterale di trasporto. | 16032 |
| 31 » » | Ditta « F.I.S.V.A. » Fabbrica Italiana Segnalatori Visivi Autoveicoli, a Milano. | Segnalatore visivo con gemma centrale e schermi laterali per vetture automobili. | 16033 |
| 3 giugno » | Soc. « I.R.I.M.A. » Industrie Riunite Italiane Materiale Antiareo, a Milano. | Mobile armadio diviso in scomparti e caselle per la conservazione e catalogazione delle maschere antigas. | 16034 |
| 11 » » | Soc. Impianti per Liquidi Infiammabili ed Apparecchi Misuratori « S.I.L.I.A.M. », a Milano. | Colonnetta custodia in parte cilindrica ed in parte prismatica per distributore stradale di liquidi carburanti o lubrificanti. | 16035 |
| 11 » » | Soc. Impianti per Liquidi Infiammabili ed Apparecchi Misuratori « S.I.L.I.A.M. » a Milano. | Doppia colonnetta custodia con tetto a sbalzo per distributori accoppiati di liquidi carburanti o lubrificanti. | 16036 |
| 27 maggio » | Sala Francesco, a Milano. | Cintura munita di organi per infilare ed appendere oggetti d'uso vari. | 16037 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 2 giugno 1938 | S. A. Baratti & Milano, a Torino. | Scatola a scompartimenti, con coperchio parzialmente trasparente per confezionamento di merci. | 16038 |
| 28 maggio » | Bruschi Giovanni, a Firenze. | Calzatura con suola vegetale di filatura incrociata a treccia con giro esterno a congiunzione invisibile ottenuta incastrando i capi della treccia, tra i giri interni della suola. | 16039 |
| 4 giugno » | Inducap S. A. a Firenze. | Materiale per cappelli da signora, formato da due fogli o nastri di cellofane, ramie o simile con interposte due seerie di fili una disposta longitudinalmente, l'altra inclinata. | 16040 |
| 4 » » | Inducap S. A., a Firenze. | Materiale per cappelli da signora formato da due fogli o nastri di cellofane ramie o simile con interposte due serie di fili una di lei ondulati. | 16041 |
| 27 maggio » | Agostini Fernando, a Parma. | Caramella a forma di ellisse con rilievi emisferici ai bordi. | 16042 |
| 13 giugno » | De Longhi Danilo, a Treviso. | Caldaia ovale sagomata per cucine economiche. | 16043 |
| 18 luglio » | Soc. I. R. Fleming & Company Limited, a Liverpool (Gran Bretagna). | Barca di salvataggio per navi con poppa di forma speciale. (*Priorità del 21 gennaio 1938, modello n. 825554, Gran Bretagna*). | 16044 |
| 21 giugno » | Soc. An. S.A.S.C.A.M. Soffierie Coli Arbinolo Monti, a Milano | Supporto interno delle bottiglie coibenti del calore costituito essenzialmente da due lastrine metalliche disposte a croce. | 16045 |
| 8 luglio » | Soc. Ital. Pirelli. An., a Milano. | Suola e tacco di gomma per scarpe da sci, con nervature di antislittamento costituite da piccoli tronchi di piramide, disposte a spina di pesce e distanziale mediante superfici liscie. | 16046 |
| 8 » » | Soc. Ital. Pirelli. An., a Milano. | Suola e tacco di gomma per scarpe da montagna con sporgenze centrali a forma di croce e con sporgenze di forma speciale disposte lungo il margine della pianta del piede e del tacco. | 16047 |
| 8 » » | Soc. Ital Pirelli. An., a Milano. | Suola e tacco di gomma per scarpe da sci, con sporgenze di antislittamento di forma speciale come indicato nel disegno disposte lungo il margine della pianta del piede e del tacco in direzione sostanzialmente perpendicolare a detto margine e separate da superfici liscie. | 16048 |
| 8 » » | Soc. Ital. Pirelli. An., a Milano. | Suola e tacco di gomma per scarpe da montagna con sporgenze di forma prismatica disposte nella parte centrale e con una doppia fila di sporgenze disposte lungo il margine della pianta del piede e del tacco. | 16049 |
| 9 » » | Giudici Enea, a Milano. | Pinza composta di soli tre pezzi porta elettrodi di vario diametro per saldatura elettrica. | 16050 |
| 9 » » | Castelli Gerosa S. A., a Milano. | Placchetta distintivo con due lati ad ovale, inferiormente un lato piano e superiormente una sporgenza simmetrica. | 16051 |
| 12 » » | S.A.F.I.L.O. Soc. An. Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali, a Calalzo (Belluno). | Montatura per occhiali con alette di appoggio al naso e con ponticello sopralzato. | 16052 |
| 8 giugno » | Soc. An. Microtecnica, a Torino. | Pannello di riparo per apparecchio amplificatore. | 16053 |
| 10 » » | Montani Cincinnato, a Torino. | Perno metallico di riferimento per modelli in legno. | 16054 |
| 13 » » | Soc. An. Elli, Zerboni & C., a Torino. | Verificatore del profilo dei fianchi dei denti dei pettini di filiere, o simili comprendente un blocco di guida ed una punta registrabile profilata. | 16055 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 13 giugno 1938 | Soc. An. Elli, Zerboni & C., a Torino. | Verificatore del profilo dei fianchi di viti, frese a vite (creatori) o simili comprendente un blocco di guida e una punta registrabile profilata. | 16056 |
| 17 » » | S. A. Baratti & Milano, a Torino. | Foglietto con decorazione floreale per il confezionamento di confetture in genere. | 16057 |
| 22 » » | Angrisani Attilio, a Torino. | Intelaiatura in legno curvato per sedia comprendente un telaio per lo schienale e il sedile ed organi laterali formanti braccioli e reggi-sedie, ché si raccordano alla base di appoggio della sedia. | 16058 |
| 23 » » | Ditta Giovanni Emanuel di Giuseppe & Roberto Emanuel, a Torino. | Carrello per il rifornimento d'olio degli autoveicoli con maniglie per il suo spostamento fungenti anche da leve per le pompe di travaso. | 16059 |
| 23 » » | Ditta Giovanni Emanuel di Giuseppe & Roberto Emanuel, a Torino. | Colonnetta di rifornimento d'olio, acqua ed aria per autoveicoli con serratura unica di bloccaggio delle diverse erogazioni. | 16060 |
| 25 » » | Mattei Angelo, a Torino. | Tappo silenziatore per tubo di scarico di motocicli con manicotto di fissaggio al tubo e coppa con fori girevoli. | 16061 |
| 27 » » | Soc. Bormioli Rocco & Figlio, a Parma. | Bottiglietta contagoccie con tappo cavo con due fori comunicanti uno coll'esterno, l'altro con l'interno della fiala. | 16062 |
| 27 » » | Casarini Cesare, a Bologna. | Disegno di pelle di coniglio costituite da macchie più fitte e più grandi verso il dorso, su fondo non macchiato, imitante la genetta. | 16063 |
| 28 » » | Soc. An. Ambra, a Torino. | Scatola di derivazione per esterno ad elementi multipli sovrapposti, comprendenti un blocco isolante ed una morsettiera isolante. | 16064 |
| 30 » » | Ruffinetto Giovanni, a Torino. | Incastellatura per pattini a rotelle formata da due parti in lamiera stampata mutuamente collegate scorrevoli in senso assiale allo scopo della regolazione in lunghezza del pattino. | 16065 |
| 6 luglio » | Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino. | Struttura di tappeto con zone limitate di velluto arricciato disposte su un fondo non di velluto. | 16066 |
| 6 » » | Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino. | Struttura di tappeto con velluto di rayon, avente effetto graniglíato. | 16067 |
| 9 » » | I.S.I. Indumenti Sportivi Impermeabili, Reparto del Gruppo Finanziario Tessile, a Torino. | Mantellina impermeabile, specialmente per ciclisti, con cappuccio asportabile e con passanti per gli avambracci servente per trattenere i lembi della mantellina. | 16068 |
| 17 giugno » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Scarpino per signora provvisto da apertura a doppia curvatura con linea riabbassata sul posteriore del forte. | 16069 |
| 17 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile fantasia col davanti in parte libero ed altro libero ed apertura ad angolo con smussatura. | 16070 |
| 17 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile fantasia col davanti in parte cucito ed altro libero, e aperture a grandezza crescente. | 16071 |
| 17 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura per signora a tomaio in vari pezzi di qualità, natura e tonalità diversa, giuntati fra loro. | 16072 |
| 17 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile con aspetto di una scarpa entro una pantofola. | 16073 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura a due parti soprammesse anteriori e laccio per fermatura. | 16074 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 18 giugno 1938 | Soc. An. Pignone Officine Meccaniche e Fonderia, a Firenze. | Incastellatura in acciaio di pressa idraulica composta di due pilastri di architrave piatto e base per la centratura del piatto carrello. | 16075 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura per signora con lacci incrociantisi sul collo partenti dal flosso e fissati dietro la scarpa. | 16076 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile ad ampie aperture per lacci e listini riportati. | 16077 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura per signora con scollo e rialzo per allacciatura. | 16078 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile con la parte anteriore sopraelevata scavo a punta e forte elevato. | 16079 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura femminile fantasia, tomaio a raggiera e tallone, fasce e forte sagomato. | 16080 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Sandalo fantasia aperto in punta e provvisto di occhi, fasce a tallone e lacci. | 16081 |
| 22 » » | Ferragamo Salvatore, a Firenze. | Calzatura per signora, a parte anteriore rotondeggiante e con punta soppraelevata a cornetto. | 16082 |
| 20 » » | Falconi Ettore, a Bologna. | Marcatrice per sarti costituita da un corpo principale munito di ago a inclinazione regolabile e di un portaspagnoletta di filo. | 16083 |
| 30 » » | Nascetti Aldo, a Bologna. | Zerbino costituito con residui di copertone da automobile. | 16084 |
| 18 » » | Seneci Giacomo, a Brescia. | Servizio completo di posate col manico di forma trapezoidale, leggermente curvato alla estremità e delimitato da una piccola cornice liscia formante un leggero incavo. | 16085 |
| 27 » » | Boselli Ugo, a Piacenza. | Righirolo a riscaldamento elettrico graduabile. | 16086 |
| 4 agosto » | « Sielte » Soc. Impianti elettrici e telefonici sistema Ericsson, S. A., a Genova. | Apparecchio a tastiera da muro o da tavolo, per chiamate elettriche a segnalazione luminosa, in bachelite colorata, con pulsanti a testa quadra, forniti di indicazioni figurate. | 16087 |
| 4 » » | « Sielte » Soc. Impianti elettrici e telefonici sistema Ericsson, S. A., a Genova. | Apparecchio a tastiera da muro o da tavolo per chiamate elettriche a segnalazione luminosa in bachelite colorata, con pulsanti a testa quadra, portanti eventuali indicazioni figurate o numeri. | 16088 |
| 13 » » | Camilletti Pietro, a Roma. | Aspiratore economizzatore per stufe in genere e per cucine economiche in particolare costituito da un tubo a T e da una cappetta a gomito con valvola a tre registri. | 16089 |
| 13 » » | Davide Ventrella, a Roma. | Distintivo Gioventù Italiana del Littorio. | 16090 |
| 20 luglio » | S. A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano. | Tessuto a righe a ispida peluria metallica con aspetto di un campo di frumento tagliato o di spazzola fittissima a pelo raso. | 16091 |
| 21 » » | Ditta Anselmo Rainoldi, a Milano. | Supporto applicabile al muro e orientabile per doccia a tubo flessibile. | 16092 |
| 21 » » | Aliprandi Serafino, a Milano. | Sellino da bicicletta e bicicli in generale costituito e caratterizzato da un'ossatura di tondino di ferro curvato a V, in allungamento con una lamina metallica, situata posteriormente a guisa di falda e portante il piano di sella propriamente detto. | 16093 |
| 30 » » | Rescinito Antonio, a Milano. | Apriscatole costituito di ferro ed altro metallo ripiegata all'interno sulla testa per sollevare i coperchi di scatole. | 16094 |
| 5 agosto » | Bregonzio Giuseppe, a Milano. | Pugnale a lama fissa di forma a foglia con impugnatura provvista di incavi. | 16095 |
| 5 » » | Bregonzio Giuseppe, a Milano. | Coltello a serramanico provvisto di un occhiello di sospensione che ne facilita l'apertura. | 16096 |

| DATA del deposito della domanda | TITOLARE e sua residenza | TITOLO | Numero del registro attestati |
|---|---|---|---|
| 6 agosto 1938 | Giordani Raffaele, a Bologna. | Carrozzina per bambini con parafanghi ricavati nella scocca in lamiera bombata. | 16097 |
| 6 » » | Giordani Raffaele, a Bologna. | Seggiolino a ruote per bambini, bambole e simili con schienale mobile le cui fiancate servono anche da parafanghi. | 16098 |
| 12 » » | Ditta Abbiati & Fabbri, a Montevecchia (Brianza). | Coperchietto con appendice pel manico preferibilmente in resina sintetica per bicchieri, tazze e simili. | 16099 |
| 12 » » | Schiavone Alessandro, a Milano. | Cravatta con figura di Fortunello. | 16100 |
| 12 » » | Schiavone Alessandro, a Milano. | Cravatta con figura di calciatore. | 16101 |
| 12 » » | Schiavone Alessandro, a Milano. | Cravatta con figura di sciatore. | 16102 |
| 12 » » | Schiavone Alessandro, a Milano. | Cravatta con figura di Bibì e Bibò. | 16103 |
| 15 luglio » | Comune Francesco, a Torino. | Portacenere costituito da un piatto ovale munito di cornice con appoggia-sigari e sul quale si eleva un tronco di piramide esagonale con faccie utilizzabili per pubblicità, portante superiormente un doppio specchio oscillante. | 16104 |
| 20 » » | Laredo Carlo e Felice Mario Boano, a Torino. | Carrozzeria trasformabile a due posti applicabile al telaio « Fiat 500 ». | 16105 |
| 25 » » | Ditta Magnadyne Radio di Mario Pesce, a Torino. | Condensatore per frigorifero in tubo metallico senza alette, a spirale piana. | 16106 |
| 25 » » | Ditta Magnadyne Radio di Mario Pesce, a Torino. | Mobile per frigorifero, caratterizzato dalla sagoma curva dele tetto del mobile con convessità verso l'alto. | 16107 |
| 27 » » | Ditta Facasi F. M. Bazzanti S. A., a Firenze. | Cappello a tocco con taglio posteriore guernito con laccio attraversante la calotta dall'avanti all'indietro e finito dietro con nodo di nastro impunturato. | 16108 |
| 28 » » | Casolaro Lorenzo, a Torino. | Tappeto netta-piedi a traliccio di listelli in gomma. | 16109 |
| 1 agosto » | Ditta Lavorazione Nettapiedi Elastici Torino L.I.N.E.T., a Torino. | Nettapiedi a listelli ondulati. | 16110 |
| 2 » » | Verati Alfonso, a Milano. | Bottone per abiti femminili in forma di stivale a mezza gamba. | 16111 |
| 14 settembre » | Tabaccheria Francesco, a Roma. | Telaio monotubo per furgoncini tipo abbassato. | 16112 |
| 29 agosto » | Lendaro Guglielmo e Bianco Cesare, a Torino. | Spazzolino da denti tascabile a serbatoio. | 16113 |
| 2 settembre » | Baldazzi Enrico, a Savignano (Bologna). | Bicicletta, con azionamento a collo d'oca, azionata da due pedivelle, e munita di due aste verticali, e quattro orizzontali oscillanti, che a biposto concedono il sincronismo dei due pedali. | 16114 |
| 13 agosto » | Ditta Antonio Del Panta Successori, a Sesto Fiorentino (Firenze). | Cappello di treccia risultante a rettangoli crescenti disposti a scacchiera. | 16115 |
| 27 » » | Capaccioli Raffaello, a Campi Bisenzio (Firenze). | Treccia a nastro di rame, o simile, stampato a rilievi pieghettati e striscie trasversali. | 16116 |
| 10 settembre » | Tessiture Seriche di Albese Soc. An., a Milano. | Tessuto di rayon reso elastico mediante pieghettatura. | 16117 |
| 12 » » | Lavezzari Guido, a Milano. | Ruota per quadricicli ferroviari ed altri veicoli su rotaie. | 16118 |
| 16 » » | Rampinelli Emilio, a Gallarate. | Fanale per bicicletta presentante due attacchi a vite con relativo dado per l'applicazione sia al parafango anteriore che a quello posteriore. | 16119 |
| 13 settembre » | Ditta V. Bergami & Figlio, a Barricella (Bologna). | Chiavica smontabile in cemento armato per irrigazione, scarico, deviazione e livellazione di acque. | 16120 |

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

*Il direttore*: A. Zengarini

(1411)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Concorso a cinque posti di alunno di cancelleria di Tribunali militari (gruppo B)**

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;
Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari, per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;
Viste le leggi 21 agosto 1924, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili della Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;
Visto il decreto del DUCE, in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di alunno di cancelleria di Tribunali militari (gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4 per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1° di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2° di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-IX, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti che, almeno per sei mesi, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali, con funzioni di magistrato o di cancelliere, presso i Tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775 e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1186, ovvero presso Tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni 40, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione al concorso, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni quaranta in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

Gli elevamenti di età previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano soltanto sul limite massimo normale di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati

abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande devranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario dal competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza liceale o di titolo equipollente;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idoneo al servizio anche in colonia.

La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, numero 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, od in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data del 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che, per almeno sei mesi, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali, con funzioni di magistrato o cancelliere, presso i Tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1186, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla Regia avvocatura generale militare, o dall'Ufficio giustizia militare in A.O.I., o da un Tribunale militare, comprovante il predetto servizio, a meno che il servizio medesimo non risulti dallo stato di servizio militare.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare,

(servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P.S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E' peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale ai termini dell'art. 8, la facoltà, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

*a*) elementi di diritto e procedura penale militare;

*b*) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prova scritta avrà luogo per coloro che risiedono in Italia in Roma, e per coloro che risiedono in territori della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana in sedi dei territori stessi che a suo tempo saranno stabilite dal Ministero della guerra.

La prova orale avrà luogo per tutti in Roma.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Per la valutazione dei titoli dei candidati ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti.

La somma dei punti attribuita dai componenti la Commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per i titoli.

Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato in qualità di ufficiale con funzioni di magistrato o cancelliere presso Tribunali militari, a norma del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, e modificato col R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1186, ovvero presso Tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale aumentata del punto assegnato per i titoli.

A parità dei punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, numero 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

*c*) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'articolo 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

*d*) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti, dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di alunno di cancelleria per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se la Commissione del personale della giustizia militare li riconoscerà idonei a conseguire la nomina stabile all'impiego, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Per coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece riconosciuti, a giudizio della stessa Commissione, non idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà della detta Commissione di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio

1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561 convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. *Il DUCE*
*Ministro per la guerra*
*Il Sottosegretario di Stato per la guerra:*
A. Pariani

(1438)

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso a 22 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.**

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491; 14 aprile 1934, n. 561; 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;
Vista l'autorizzazione concessa con il foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1/1.3.1 dell'11 febbraio 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 22 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi ed aumentarsi a' termini di legge.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, non appartengano alla razza ebraica, siano iscritte al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti ed abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

*a*) i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

*b*) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

*c*) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

*d*) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in aspettativa alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo nella Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei fari.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassare il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano prestato dopo il 5 maggio 1936 servizio militare non isolato all'estero partecipando a relative operazioni militari, per gli invalidi di guerra o della causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o a seguito di azioni belliche compiute dopo il 5 maggio 1936 in servizio militare non isolato all'estero e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo d'età è fissato a 40 anni. Tale limite massimo è elevato a 44 anni per gli ex sottufficiali del C.R.E.M. e per gli agenti ausiliari o incaricati temporanei ai fari in servizio alla data del presente decreto.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 35 è elevato inoltre:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 6, stese di pugno dagli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, divisione personali civili, sezione II) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

*b*) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato

personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un vice-segretario;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

e) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

f) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

g) estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare) o certificato di esito definitivo di leva per quelli che non abbiano prestato servizio militare;

h) fotografia, autenticata dell'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposta, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di non appartenere alla razza ebraica e di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i possedimenti dell'Egeo;

l) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, gli invalidi delle operazioni militari dell'A. O. o di quelle compiute in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale;

n) gli ex-combattenti, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

o) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

p) stato di famiglia legalizzato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il cadidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che produranno un certificato di povertà rilasciato dall'autorità competente potranno presentare i documenti di cui sopra redatti in esenzione di bollo ad eccezione della domanda di ammissione che dovrà essere comunque estesa sulla prescritta carta legale da L. 6.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle Zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazionni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera n) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle Zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi in qualità di volontari per ferma quadriennale o riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare e il certificato di iscrizione al P.N.F.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizione alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi nelle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole, di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Per i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale la visita sanitaria sarà compiuta dal collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un capo tecnico dei fari, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi;

a) valutazione dei lavori delle prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiudicherà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte;

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica ed elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliari od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativi o per almeno un anno saltuariamente;

4) due punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 del presente decreto.

Il computo dei periodi di servizio di cui ai nn. 1 e 3 della lettera *b)* sarà fatto con riferimento alla data del presente decreto.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

*a)* nell'art. 8 della legge 2 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

*b)* nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

*c)* nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

*d)* nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

*e)* nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre a sei mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 307,93 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI

(1481)

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso a cinque posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.**

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 4991/9.1/1.3.1 in data 11 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico. A mente del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, al personale dei chimici viene concesso anche un premio per maneggio di sostanze tossiche oltre all'eventuale indennità di capo laboratorio.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 35, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

*a)* di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b)* di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

### Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

*a*) il loro preciso recapito;

*b*) i documenti annessi alle domande;

*c*) che accettano qualsiasi destinazione compreso le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

*d*) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova d'esame di cui al n. 4 del programma allegato.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

### Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero diploma di ingegnere chimico o di ingegnere industriale; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

8) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

9) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

11) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

12) tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

### Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.

Membri: un ufficiale superiore A.N.; un professore di chimica di Regia università o della Reale Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°; un funzionario del ruolo dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali;

Segretario: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

### Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Venezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti, ed aggiungendo a tale somma — rapportata in ventesimi — il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 10.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

*c*) nell'art 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

*d*) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 722,60 lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

I — Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3). Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II — Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3). Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta)

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

III — Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 3). Tempo concesso: n. 8 ore consecutive.

1. — Idrogeno - Ossigeno - Preparazione e impieghi industriali.

2. — Cloro - Acido cloridrico - Ipocloriti, clorati e perclorati.

3. — Solfo - Acido solforico - Oleum.

4. — Acido nitrico e nitrati - Cenni sulla fabbricazione ed analisi della polvere nera.

5. — Ammoniaca e sali di ammonio più in uso.

6. — Carbonio - Sue varietà più in uso come combustibili - Saggi analitici più importanti - Impieghi industriali.

7. — Potassio e sodio - Loro idrati, carbonati e cloruri.

8. — Zinco e rame - Leghe e sali più importanti.

9. — Piombo, stagno ed antimonio - Leghe e composti più importanti.

10. — Alluminio e suoi composti più importanti.

11. — Ferro - Ghisa - Acciai e leghe ferro metalliche - Cenni sulla analisi chimica e micrografica degli acciai.

12. — Petrolio - Benzina - Olii lubrificanti minerali - Vasellina e paraffina - Cenni sulle proprietà e sull'analisi dei lubrificanti in genere.

13. — Olii e grassi - Loro principali caratteristiche - Analisi - Cenni sugli olii di lino, di oliva e di zampa di bue - Cenni sulla glicerina, sui saponi e relativa preparazione industriale.

14. — Nitroglicerina - Nitrocellulosa - Cenni sulle dinamiti e sulle polveri infumi.

15. — Benzolo - Toluolo - Fenolo - Nitroderivati più importanti.

16. — Vernici - Pitture ad olio comuni ed a smalto - Cenni sulle resine più importanti e sull'essenza di trementina e relativi surrogati. Colori minerali più importanti in uso nell'industria delle pitture.

17. — Aggressivi chimici di guerra - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosgene - Cloropicrina - Arsine - Iprite - Protezione individuale e collettiva dagli aggressivi chimici.

18. — Sostanze fumogene - Cenni sulla preparazione ed impiego - Fosforo - Nafta - Cloridrina solforica - Miscele Berger - Cloruri metalli fumogeni.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

IV — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

V — Prova orale:

*a*) Discussione delle prove pratiche e scritte di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3);

b) Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1):

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1472)

---

# MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

## Concorso a 75 posti di volontario coloniale nel ruolo del personale di Governo (gruppo A)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925-III, che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 75 posti di volontario coloniale nel ruolo del personale di Governo (gruppo *A*).

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925-III, modificato dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XVII al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti posteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato dev'essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati od invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, numero 163;

*b*) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 21, nè maggiore di 32.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 37 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A. O., o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari; ed a 39 per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e 21 ottobre 1937, numero 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al numero 1° si cumula con quella di cui al numero 2°, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

*d*) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, ovvero diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio Istituto orientale di Napoli.

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di ultima residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

*g*) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e

robusta costituzione che permette di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

*h*) documento dal quale risulti che il candidato ha conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dovranno presentare copia dello stato di servizio militare, annotato dalle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra;

*i*) fotografia di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

*l*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento dev'essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*) ed *i*) del precedente articolo, insieme a copia nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età che dev'essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva coloniale.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Economia politica.
4. Diritto internazionale pubblico.
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa).
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo.
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati).
5. Elementi di diritto e procedura penale.
6. Economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica.
7. Elementi di contabilità generale dello Stato.
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane.
9. Storia della colonizzazione.
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente Asiatico.
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra,

*c*) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

*d*) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la Causa Nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936;

*e*) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, rispettivamente a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa nazionale;

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto ministeriale, volontari coloniali e presteranno per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali. Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo, pei volontari giudicati non idonei.

Art. 15.

Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 800 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Ai volontari destinati in colonia oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di vice segretario.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e l'eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2690.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(1412)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Concorso a 50 posti di aspirante aiutante coloniale (gruppo B)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919 che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 50 posti di aspirante aiutante coloniale.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355 modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dal R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione generale del personale — debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle relative domande, ma in ogni caso almeno 5 giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il candidato desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente, a seconda dell'età è iscritto per l'anno XVII al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento e ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F., purchè esso sia firmato personalmente dal Segretario Federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato dev'essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari del Partito stesso nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

*b*) certificato, su carta da bollo da L. 4, del Podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di 30.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari; ed a 39 per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra, per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale, che risultino iscritti ai Fasci stessi, ininterrottamente, dalla

data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati di 4 anni.

Il limite massimo di età di cui ai commi precedenti è elevato, giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2° di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti, che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

*d*) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di liceo classico o scientifico, o d'Istituto tecnico (corso superiore), o di scuola media di commercio o di Regio Istituto nautico (Sezione capitani).

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'Autorità Giudiziaria competente;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di ultima residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

*g*) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, da cui risulti la natura e il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

*h*) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto gli obblighi di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*i*) fotografia, di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

*l*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) ed *l*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*) ed *i*) del precedente articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera ausiliaria.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;
2. Traduzione dall'italiano al francese;
3. Soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

1. Cultura generale (storia generale dal trattato di Vienna, 1815, ai nostri giorni e geografia astronomica, fisica e politica);
2. Aritmetica, algebra e geometria piana e solida;
3. Materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale e amministrativo);
4. Contabilità generale dello Stato. Ordinamento del Ministero per l'Africa Italiana e dei Governi coloniali;
5. Lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A-

frica Orientale, e di cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

*c*) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

*d*) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli art. 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936;

*e*) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, rispettivamente a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali.

Alla fine del periodo di prova gli aspiranti aiutanti coloniali che in base al risultato del servizio prestato siano giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei alla ammissione in carriera, conseguiranno la nomina ad aiutante coloniale di 4ª classe. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 15.

Agli aspiranti aiutanti coloniali compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 700 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, o 27 giugno 1937, n. 1033. Agli aspiranti aiutanti coloniali destinati in colonia, oltre all'assegno mensile, compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e l'eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Perciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(1413)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Concorso a 50 posti di alunno d'ordine coloniale in prova (gruppo C).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni delllo Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine coloniale in prova.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960; e dal R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione generale del personale — debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua egli desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente, a seconda dell'età, è iscritto per l'anno XVII al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa nazionale, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

*b*) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di 30.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O., o che trovandosi in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, ed a 39 per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi di guerra, per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XVI, n. 2111 e 21 ottobre 1927, n. 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono di 4 anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine della domanda di partecipazione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

*d*) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di ultima residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

*g*) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivano da ragioni di guerra o per la causa nazionale.

In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, da cui risulti la natura e il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

*h*) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*i*) fotografia, di data recente (formato visita), con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

*l*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento dev'essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

### Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) *e*) *f*) *g*) *h*) ed *l*) del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*) ed *i*), del precedente articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

### Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età, che dev'essere posseduto alla data del presente decreto.

### Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

### Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissone al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

### Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera d'ordine.

### Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

### Art. 10.

Le prove saranno scritte e orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana da servire anche come prova di calligrafia;
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare;
3. Saggio di dattilografia;

Esami orali obbligatori:

1. Elementi di aritmetica e di geometria;
2. Elementi di storia dal 1814 ai nostri giorni;
3. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;
4. Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana e dei Governi coloniali;
5. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono diventati invalidi in dipendenza di operazioni militari.

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

*c*) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O.;

*d*) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 15 maggio 1936;

*e*) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 a favore, rispettivamente, di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa nazionale;

*f*) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) di esso citato decreto.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, alunni d'ordine coloniale in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali.

Alla fine del periodo di prova gli alunni d'ordine coloniali in prova che in base al risultato sul servizio prestato siano giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine coloniale. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di altri sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 15.

Agli alunni d'ordine coloniali in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 425 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli alunni di ordine coloniali in prova destinati in colonia, oltre all'assegno mensile, compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore sulla base dello stipendio iniziale del grado 13°.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(1414)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Graduatoria generale del concorso a 10 posti di inserviente in prova nel Real corpo del Genio civile**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1938-XVI, registro 1, foglio 102, con il quale è stato bandito il concorso a 10 posti di inserviente in prova del Genio civile;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 19 aprile 1938-XVI, e riconosciuta la regolarità del procedimento dei lavori della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a 10 posti di inserviente in prova nel Reale corpo del Genio civile bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI:

1° Galiano Domenicantonio, punti 44, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
2° Cacchiani Giuseppe, punti 37.5, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
3° Continetto Giorgio, punti 35, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
4° Mariuzza Virgilio, punti 34, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
5° Peri Primo, punti 34, ex combattente;
6° Musso Francesco, punti 33.5, ex combattente, croce di guerra;
7° Gris Luigi, punti 33, ex combattente, croce di guerra al valore militare, due croci al merito di guerra;
8° Bariatti Giulio, punti 33, ex combattente, croce di guerra;
9° Nucera Domenico, punti 32.5, ex combattente;
10° Prisco Gaetano, punti 32, ex combattente, invalido di guerra, medaglia di bronzo al valor militare, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;
11° Romeo Domenico, punti 31.5, ex combattente, croce di guerra;
12° Marchegiano Amedeo, punti 31, ex combattente;
13° Romano Giuseppe, punti 30.5, orfano di guerra, ex combattente;
14° Meago Francesco, punti 30.5, ex combattente, croce di guerra;
15° Pastro Attilio, punti 30.5, ex combattente;
16° Munda Giacomo, punti 30, ex combattente, croce di guerra;

17° Biondo Tommaso, punti 29.75, ex combattente, croce di guerra;
18° Pagano Luigi, punti 29.5, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra;
19° Candida Roberto, punti 29;
20° Pilo Antonio, punti 28.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli, nato il 9 dicembre 1888;
21° Quaranti Alieto, punti 28.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli, nato il 7 giugno 1893;
22° Camastra Angelo, punti 28;
23° Carpino Carlo, punti 27.5, ex combattente, croce di guerra;
24° Greco Enrico, punti 27.5, ex combattente;
25° Dini Mario, punti 27.5;
26° Lo Piano Michele, punti 27, ex combattente invalido di guerra;
27° Saletti Federigo, punti 27, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
28° Caselli Emidio, punti 27, ex combattente;
29° Comandini Giuseppe, punti 26.60, ex combattente;
30° Porcino Giovanni, punti 26.5, ex combattente;
31° Di Maio Antonio, punti 26.5;
32° Zitti Giuseppe, punti 26, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;
33° Bighellini Antonio, punti 25.5, ex combattente, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;
34° Calcaterra Luigi, punti 25, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
35° Cuomo Antonio, punti 25, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 9 figli;
36° Ficola Ezechiele, punti 25, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
37° Carnevali Igino, punti 25, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato, nato il 18 settembre 1901;
38° Campanile Vincenzo, punti 25, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato, nato il 19 gennaio 1908;
39° Malfitano Giuseppe, punti 24, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra;
40° Rossi Giuseppe, punti 24, ex combattente, croce di guerra;
41° Fornasiero Giovanni, punti 24, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli;
42° Calarese Antonino, punti 24, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
43° Stefani Giulio, punti 23.5, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
44° Ferretti Mario, punti 23.5, ex combattente, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;
45° Perissutti G. Battista, punti 23.5;
46° Deon Luigi, punti 22.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno; coniugato con 4 figli;
47° Masucci Giovanni, punti 22.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli;
48° Pinna Gesuino, punti 22.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe;
49° Calugi Pietro, punti 22, ex combattente;
50° Vittori Giacomo, punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
51° Trapano Rosario, punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio;
52° Maglietta Camillo, punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe;
53° Salbitani Mario, punti 21.5;
54° Laureti Orlando, punti 21, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra;
55° Beccari Giuseppe, punti 21, ex combattente, croce di guerra;
56° Orrù Domenico, punti 21, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 6 figli;
57° Infusimo Giovanni, punti 21, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli;
58° Scanni Umberto, punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
59° Parlato Mario, punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato;
60° Orsi Antonio, punti 20.5, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
61° Cecchetti Gino, punti 20.5;
62° Calvani Mario, punti 20, orfano di guerra;
63° D'Angelo Antonio, punti 19.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 7 figli;
64° Lagorio Serafino, punti 19.5, in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe, nato il 23 gennaio 1900;
65° Narducci Armando, punti 19.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe, nato il 2 maggio 1903;
66° Dispoto Giuseppe, punti 19, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli;
67° Pucci Ettore, punti 19, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato il 19 gennaio 1902;
68° Caravano Vincenzo, punti 19, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato il 21 ottobre 1904;
69° Ilardi Bellino, punti 19, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe;
70° Sensi Costanzo, punti 18.5, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato il 6 giugno 1896;
71° Botti Gino, punti 18.5, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato il 19 febbraio 1907;
72° Colajanni Andrea, punti 18.5, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio;
73° Araniti Emilio, punti 18.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli, nato il 16 maggio 1908;
74° Bernardini Furio, punti 18.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli, nato il 7 giugno 1908;
75° Paganelli Mario, punti 18.5, ex combattente;
76° Gaddi Castruccio, punti 17, orfano di guerra;
77° Ferri Guido, punti 17, ex combattente, croce di guerra;
78° Di Paola Tommaso, punti 17, ex combattente;
79° Grussu Benvenuto, punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
80° Luchini Aurelio, punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato;
81° Patti Giovanni, punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe;
82° Verde Antonio, punti 16.5, ex combattente, croce di guerra;
83° Campanelli Ezio, punti 16.5;
84° Pani Antonio, punti 15.5, ex combattente, invalido di guerra;
85° Cavalieri Giuseppe, punti 15.5, ex combattente;
86° Manzi Rocco, punti 15, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno;
87° Fiorillo Alfonso, punti 15;
88° Ronci Alfonso, punti 14.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli;
89° Capone Santi, punti 14.5, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno;
90° Gili Gaetano, punti 14;
91° Angelucci Pietro, punti 13.5, invalido di guerra, orfano di guerra;
92° Mazzier G. Battista, punti 13.5, ex combattente, invalido di guerra;
93° Furforoso Demetrio, punti 13;
94° Maccanti Gino, punti 12.5, ex combattente, orfano di guerra;
95° Morigi Cesare, punti 11.5, ex combattente, croce di guerra;
96° Zara Vincenzo, punti 11.5, coniugato con 2 figli;
97° Costantino Antonino, punti 11.5, coniugato;
98° De Renzio Pasquale, punti 11.5, celibe;
99° Mazzacuva Luigi, punti 11.25;
100° La Rosa Carmelo, punti 11;
101° Macera Antonio, punti 10.5, orfano di guerra, ex combattente, croce di guerra;
102° Pagnotta Romualdo, punti 10.5, orfano di guerra;
103° Romano Antonio, punti 10.5;
104° De Cesare Ribone, punti 10, ex combattente, invalido di guerra;
105° Lo Vetro Giuseppe, punti 9.5, ex combattente, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
106° Di Legami Luigi, punti 9, invalido di guerra,
107° Fiorillo Guglielmo, punti 9, ex combattente, ufficiale complemento;
108° Chiappetta Giovanni, punti 9, ex combattente;
109° De Biase Nicola, punti 9;
110° Scrivo Giuseppe, punti 8.75;
111° Masiello Antonio, punti 8.5, ex combattente;
112° Bellnomo Salvatore, punti 8.5;
113° D'Apa Giuseppe, punti 8, orfano di guerra;

114° Pozzi Rinaldo, punti 8, ex combattente, croce di guerra, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
115° Clemente Vincenzo, punti 8, ex combattente;
116° Marinaro Salvatore, punti 8, coniugato con 4 figli;
117° Rolleri Giuseppe, punti 8, celibe;
118° De Paco Vincenzo, punti 7.5, orfano di guerra;
119° Baruffaldi Ricciotti, punti 7, orfano di guerra;
120° Marcelli Giuseppe, punti 7, ex combattente;
121° Romano Armando, punti 7, coniugato con 8 figli;
122° Ferrari Mario, punti 7, coniugato con 4 figli;
123° Vezzoli Felice, punti 6.75;
124° Rossi Cesare, punti 6.5, ex combattente, coniugato con 3 figli;
125° Marchesi Alberto, punti 6.5, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, coniugato con un figlio;
126° Antoniello Carmine, punti 6, orfano di guerra;
127° Naugeri Francesco, punti 6, ex combattente, croce di guerra, figlio di invalido di guerra;
128° Dall'Oglio Bruno, punti 6, ex combattente, croce di guerra;
129° Gaglione Riccardo, punti 6, ex combattente;
130° Mannino Demetrio, punti 6, coniugato con 2 figli, nato il 15 agosto 1908;
131° Gadda Giuseppe, punti 6, coniugato con 2 figli, nato il 7 gennaio 1914;
132° Leonardi Rosario, punti 6, coniugato con un figlio;
133° Spallina Nicolò, punti 5.5, ex combattente, coniugato con un figlio, nato il 2 maggio 1901;
134° Innocenti Tullio, punti 5.5, ex combattente, coniugato con un figlio, nato il 1° febbraio 1911;
135° Ferrara Giuseppe Vincenzo, punti 5.5, coniugato con un figlio, nato il 23 gennaio 1907;
136° Manfredi Emilio, punti 5.5, vedovo con un figlio, nato il 6 aprile 1911;
137° D'Amico Virgilio, punti 5.25;
138° Giordano Michele, punti 5, orfano di guerra;
139° De Luca Mario, punti 5, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 13 gennaio 1911;
140° Corrado Antonio, punti 5, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 13 gennaio 1912;
141° Sierna Agostino, punti 5, ex combattente, celibe, nato il 24 settembre 1899;
142° Barontini Mario, punti 5, ex combattente, celibe, nato il 26 febbraio 1911;
143° Bertelli Secondo, punti 5, coniugato con 2 figli, nato il 29 luglio 1902;
144° Coreno Mariano, punti 5, coniugato con 2 figli, nato il 15 ottobre 1908;
145° D'Alisa Mario, punti 5, celibe;
146° Malerba Antonio, punti 4,5;
147° Muollo Beniamino, punti 4, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 29 giugno 1912;
148° D'Avanzo Aniello, punti 4, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 1° gennaio 1913;
149° Fumuso Giovanni, punti 4, ex combattente, celibe, nato il 15 maggio 1910;
150° Vesuvio Mario, punti 4, ex combattente, celibe, nato il 1° gennaio 1911;
151° Ferro Camillo, punti 4, coniugato, nato l'11 agosto 1910;
152° Marchegiani Oreste, punti 4, coniugato, nato il 18 ottobre 1917;
153° De Feo Gaetano, punti 4, celibe, nato il 9 agosto 1903;
154° Caccavalle Lucio, punti 4, celibe, nato il 28 aprile 1904;
155° Cimino Angelo, punti 4, celibe, nato il 30 luglio 1906;
156° Caselgrandi Dante, punti 4, celibe, nato il 24 dicembre 1906;
157° Razzini Golino, punti 4, celibe, nato il 28 marzo 1910;
158° Munari Adler, punti 4, celibe, nato il 15 novembre 1911;
159° D'Agostino Salvatore, punti 4, celibe, nato il 9 febbraio 1912;
160° Alò Francesco, punti 4, celibe, nato il 31 luglio 1915;
161° Asciutto Mariano, punti 3.5, celibe;
162° Musilli Luigi, punti 3, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 12 aprile 1911;
163° Casucci Raffaele, punti 3, ex combattente, croce di guerra, celibe, nato il 6 luglio 1913;
164° Campana Giovanni, punti 3, ex combattente, celibe, nato il 10 agosto 1910;
165° Predaroli Mario, punti 3, ex combattente, celibe, nato il 17 ottobre 1911;
166° Tiraferri Guido, punti 3, ex combattente, celibe, nato il 27 marzo 1913;
167° Bussolotti Curzio, punti 3, ex combattente, celibe, nato il 26 agosto 1913;
168° Mungiguerra Giovanni, punti 3, celibe, nato il 23 ottobre 1904;
169° Bergamini Rino, punti 3, celibe, nato il 22 luglio 1907;
170° Rosi Baldassarre, punti 3, celibe, nato il 25 febbraio 1909;
171° Cacurri Pier Felice, punti 3, celibe, nato il 20 maggio 1913;
172° Angelini Tommaso, punti 2.5, coniugato con un figlio, nato il 22 dicembre 1902;
173° Marino Eduardo Romolo, punti 2.5, coniugato con un figlio, nato l'11 luglio 1914;
174° Puglia Giuseppe, punti 2, ex combattente;
175° Capra Amato, punti 2, coniugato;
176° Belli Giuseppe, punti 2, celibe, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;
177° Garzillo Elpidio, punti 2, celibe, nato il 9 ottobre 1909;
178° Scarpelli Giovanni, punti 2, celibe, nato il 9 novembre 1909;
179° Squillaro Costabile, punti 2, celibe, nato il 3 gennaio 1910;
180° Raffio Giuseppe, punti 2, celibe, nato il 10 ottobre 1910;
181° D'Agata Gaetano, punti 2, celibe, nato il 28 agosto 1911;
182° Bernardini Gioino, punti 2, celibe, nato il 18 ottobre 1912;
183° Dall'Asta Gino, punti 2, celibe, nato il 20 luglio 1913;
184° Romanucci Antonio, punti 2, celibe, nato il 4 giugno 1914;
185° Iorio Mario, punti 2, celibe, nato il 10 febbraio 1915;
186° Giambruno Pietro, punti 2, celibe, nato il 1° luglio 1915;
187° De Rosa Enrico, punti 2, celibe, nato il 26 agosto 1918;
188° Mariniello Tommaso, punti 2, celibe, nato il 3 febbraio 1919;
189° Celi Carmelo, punti 1, celibe, nato il 1° dicembre 1902;
190° Giannaccoli Giovanni, punti 1, celibe, nato l'8 luglio 1910.

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso:
1° Galiano Domenicantonio, punti 44, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
2° Cacchiani Giuseppe, punti 37.5, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
3° Continetto Giorgio, punti 35, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
4° Mariuzza Virgilio, punti 34, ex combattente, invalido di guerra, croce di guerra;
5° Peri Primo, punti 34, ex combattente;
6° Musso Francesco, punti 33,5, ex combattente, croce di guerra;
7° Gris Luigi, punti 33, ex combattente, croce di guerra al valore militare, due croci al merito di guerra;
8° Bariatti Giulio, punti 33, ex combattente, croce di guerra;
9° Nuceta Domenico, punti 32.5, ex combattente;
10° Prisco Gaetano, punti 32, ex combattente, invalido di guerra, medaglia di bronzo al valor militare, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

*Il Ministro:* COBOLLI-GIGLI

(1474)

---

## REGIA PREFETTURA DI TRENTO

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la signorina Nollo Francesca, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Canazei, avendo vinto il concorso in altro Comune, ha rinunciato al posto di Canazei;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 2 agosto 1938-XVI, n. 26701, III°, la prima che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, è la signorina Voltolini Carla, la quale interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Voltolini Carla è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Canazei ed è designata per la nomina al posto stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Trento e a quello del comune di Canazei.

Trento, addì 16 marzo 1939-XVII

*Il Prefetto.*

(1442)

## REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1938, n. 43037, div. 3.1, col quale i dottori Guizzardi Massimo, Ciani Corrado e Foscoli Emilio, venivano dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali rispettivamente di Sora, Atina e Castro dei Volsci;

Considerato che, a seguito di rinunzie da parte del dott. Ciani alla condotta di Atina e del dott. Foscoli alla condotta di Castro dei Volsci, si è reso necessario provvedere ad una nuova assegnazione delle condotte in base all'ordine di graduatoria e di preferenze dai vincitori indicate nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto 16 novembre 1938, n. 43037, è così modificato:

1) Dott. Guizzardi Massimo a Sora;
2) Dott. Camponi Galbino ad Atina;
3) Dott. Bedeschi Luigi a Castro dei Volsci.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 11 marzo 1939-XVII

*Il prefetto*: VICEDOMINI

(1445)

## REGIA PREFETTURA DI PAVIA

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 26042-*bis* del 22 luglio 1938, col quale si designavano i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Viste le successive designazioni fatte in seguito alla rinuncia dei candidati prima designati;

Vista la lettera n. 544/438 del 7 marzo 1939 con la quale il podestà di Mezzanino comunica che il dott. Larizza Paolo, designato per la nomina in quel Comune, ha dichiarato di rinunciare alla nomina;

Ritenuto che i candidati dott. Doniselli Bruno, Ranzini Gaudenzio, Chiesa Paolo, Brunero Anselmo, Setti Alberto, che seguono in graduatoria il dott. Larizza hanno preventivamente dichiarato di rinunciare alla nomina nel detto Comune;

Che, comunque, essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria può procedersi a nuove designazioni solo per i candidati che hanno già conseguito la nomina in altro Comune;

Ritenuto che tali requisiti ha il dott. Fabiani Fabiano;

Vista la deliberazione n. 8 del 2 marzo 1939 con la quale il podestà di Borgoratto Mormorola dichiara rinunciatario alla nomina in quel Comune il dott. Bongiovanni Antonino per non aver dichiarato l'accettazione alla nomina e non aver assunto servizio nei termini perentori assegnatigli;

Che, pertanto, occorre designare per la nomina nel comune di Borgoratto Mormorola altro candidato che segue in graduatoria il dott. Bongiovanni, il quale abbia dichiarato di concorrere per detta sede ed abbia già conseguito la nomina in altro Comune, essendo scaduti i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria;

Ritenuto che tali requisiti ha il dott. Cupaiuolo Ferruccio;

Visto l'art. 26, cap. 2° del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alle rinuncie alla nomina nei Comuni e Consorzi sottoelencati dichiarate dai candidati prima designati, sono designati vincitori delle condotte sottoelencate i candidati per ciascuna a fianco indicati:

Mezzanino: dott. Fabiani Fabiano, domiciliato a Torrazza Coste;

Borgoratto Mormorola: dott. Cupaiuolo Ferruccio, domiciliato a Belgioioso

I podestà dei Comuni interessati inviteranno i candidati, con raccomandata con ricevuta di ritorno a dichiarare nel perentorio termine di cinque giorni se intendano accettare la nomina ed assumere servizio nel termine che assegneranno. Nella stessa lettera avvertiranno i candidati che scaduto inutilmente il termine di cinque giorni saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto à pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nell'albo dei comuni interessati e sul Foglio annunzi legali della Provincia.

Pavia, addì 10 marzo 1939-XVII

*Il prefetto*: LEONE

(1444)

## REGIA PREFETTURA DI TERNI

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

Con decreto n. 5606 in data odierna in seguito alle dimissioni dal posto del titolare dott. Foscoli Emilio, rassegnate in data 26 gennaio u. s., e alla rinunzia del secondo graduato è stato designato quale vincitore della condotta veterinaria di Baschi il terzo graduato dott. Paolo Pagliacci.

Terni, addì 15 marzo 1939-XVII

*Il prefetto*: VARANO

(1441)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.